

AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

Tribunale di Rovigo

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

**Ricorso ex art. 67 e ss D.Lgs 14/2019 aggiornato al D.Lgs. n. 83/2022.
per la presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore con provvista esterna**

PER

FRATINI NICOLO' [REDACTED]

(R. [REDACTED] C.F. FRTNCL90D27A539B, rappresentato, difeso e domiciliato dall'Avv. Lisa Guerra, nata a Spilimbergo (PN) il 30.01.1977, C.F. GRRLSI77A70I904M con studio in Rovigo, via Silvestri n. 89 ove chiede di ricevere le comunicazioni e le notifiche degli atti e provvedimenti all'indirizzo telematico: "lisa.guerra@rovigoavvocati.it")

PREMESSO CHE

- 1) il ricorrente si trova in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 14/2019 e riveste la qualità di consumatore; pertanto, non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D n. 267/1942 non avendo mai svolto attività di impresa;
- 2) non sussistono nella specie le condizioni ostative di cui all'art. 69 del D. Lgs. N. 14/2016, atteso che il Sig. Fratini non ha presentato, nei cinque anni precedenti l'odierno ricorso altre domande per accedere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, non ha beneficiato dell'esdebitazione e comunque non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- 3) il sig. Fratini non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis della predetta Legge 3/2012 come l'impugnazione e la risoluzione dell'accordio con i creditori ovvero la revoca e/o la cessazione degli effetti dell'omologazione del suddetto piano di ristrutturazione del debito;
- 4) a seguito della di [REDACTED] di seguito meglio dettagliata, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente ed il patrimonio prontamente disponibile o liquidabile per farvi fronte, che di fatto hanno reso non più possibile i diversi adempimenti alle scadenze originariamente pattuite;
- 5) il ricorrente, [REDACTED], nel rispetto del dettato normativo si è determinato a presentare istanza di nomina di un gestore della crisi da sovraindebitamento presso l'O.C.C. Rodigino (**doc. A**) al fine di ottenere la designazione di un professionista abilitato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di



composizione della crisi, così da poter usufruire delle procedure e delle tutele previste dalla legge vigente in materia;

- 6) a seguito di tale istanza, con provvedimento datato 05.09.2024 l'O.C.C. Rodigino ha nominato quale gestore della crisi da sovraindebitamento l'avv. Moira Bacchiega (**doc. B**);
- 7) l'odierno ricorrente, per mezzo del proprio *advisor* e legale avv. Lisa Guerra, ha richiesto al gestore avv. Moira Bacchiega la redazione della relazione di fattibilità del piano di cui all'art. 68 comma 2 Legge n. 14/2019 e s.m. ai fini della verifica della sostenibilità e dunque credibilità della proposta formulata dal debitore ricorrente;
- 8) la referente nominata avv. Moira Bacchiega ha acquisito tutte le informazioni previste dalla legge e comunque ritenute utili ai fini dello svolgimento dell'incarico giudiziale assegnato e pertanto ha redatto e consegnato la propria relazione di fattibilità del piano di ristrutturazione debitoria, valutando e distinguendo in modo compiuto:
 - a) le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
 - c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione acclusa al presente ricorso;
 - d) il presunto ammontare dei costi della procedura;
 - e) se il soggetto finanziatore avesse o meno tenuto conto del c.d. merito creditizio del debitore, valutando nello specifico il reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;
 - f) in data 26.02.2026 (**doc. C**) l'avv. Moira Bacchiega ha trasmesso a mezzo PEC alla scrivente difesa la relazione particolareggiata sulla fattibilità del **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67, e segg. CCII** qui allegata, nella quale è stata illustrata anche la situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

Tutto ciò premesso

Il sig. **FRATINI Nicolò**, tramite lo scrivente difensore, intende proporre all'interessato Tribunale di Rovigo il presente "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dunque ottenere l'ammissione alla relativa procedura di cui all'art. 67 e ss del D. Lgs. n. 14/2019, i cui punti salienti per comodità di esposizione vengono di seguito riassunti.

SOMMARIO

1) Legittimazione del ricorrente: i presupposti di ammissibilità della ristrutturazione



- 2) Cause del sovraindebitamento: [REDACTED]
- 3) La posizione debitoria
- 4) Patrimonio mobiliare e immobiliare
- 5) La situazione reddituale;
- 6) Il fabbisogno mensile del richiedente: elenco delle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento;
- 7) La proposta del piano di ristrutturazione dei debiti: le somme messe a disposizione per il piano;
- 8) La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.
- 9) Il requisito della meritevolezza e l'assenza di condizioni ostative

1) LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE: I PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RISTRUTTURAZIONE. [REDACTED]

Prima di procedere alla presentazione della proposta di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 14/2019 occorre rilevare che non sussistono condizioni soggettive ostative all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. 14/2019 e s.m., atteso che nel corso dell'ultimo quinquennio non sono intervenuti atti di straordinaria amministrazione effettuati da parte del sig. Fratini il quale ha utilizzato le proprie entrate esclusivamente per il proprio sostentamento e quello della sua famiglia e [REDACTED]

In merito alla valutazione della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, non può attribuirsi alla sua condotta né colpevolezza né malafede, p [REDACTED]

Ris [REDACTED]

L'atteggiamento del debitore, pertanto non può dirsi colpevole ([REDACTED])

S [REDACTED] Inoltre, per giurisprudenza ormai costante [REDACTED]

se [REDACTED]

b) [REDACTED]



[REDACTED]

Nel [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] es [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO: [REDACTED]
D [REDACTED]

Il Sig. Fratini risiede stabilmente in [REDACTED] ed è padre di due bimbi, il primo di 13 anni nato dalla prima relazione e [REDACTED] di 1 anno nata dall'ultima relazione purtroppo già finita.

Attualmente il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dal D.lgs nr.14/2019 in relazione alle obbligazioni derivanti dalla sua condizione di [REDACTED]

[REDACTED]
p [REDACTED]

[REDACTED] € [REDACTED]
si [REDACTED]
s [REDACTED]

H [REDACTED]
di [REDACTED] 50.00 [REDACTED]

risu [REDACTED]
convincendo a smettere, lo [REDACTED]
in [REDACTED]
fine mese con lo stipendio e di [REDACTED]
m [REDACTED]

Ha [REDACTED]
di [REDACTED]
[REDACTED]

In sede di interpello del 24.10.2024, il sig. Fratini ha dichiarato di aver preso coscienza del proprio stato di sovraindebitamento, a decorrere dal 2023, con l'aiuto dell'allora compagna, dalla quale, medio tempore, si è separato, n [REDACTED]



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

-Fiditalia S.P.A.	€	17.163,63
-Younited Credit	€	16.732,53
TOTALE	€	127.458,91

TIPOLOGIA 1 – CREDITI IN PREDEDUZIONE

Fanno parte della massa debitoria gli onorari da riconoscere all'O.C.C. per la redazione della relazione particolareggiata, dallo stesso quantificati in € 1.940,00. A tal uopo si evidenzia che è chiara la disposizione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. nello stabilire che “*i crediti sorti in relazione della presente procedura hanno il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori*”.

TIPOLOGIA 2 – CREDITI PRIVILEGIATI

Sono crediti privilegiati:

-il compenso dell'Advisor Avv. Lisa Guerra indicato in	€	2.000,00
-il credito della regione Veneto	€	615,45

TIPOLOGIA 3 – CREDITI CHIROGRAFARI

Sono crediti chirografari:

-Agos Ducato S.P.A.	€	18.266,43
-Pitagora S.P.A.	€	26.726,00
-Fiditalia S.P.A.	€	17.163,63
-Compass Banca (ora KRUK Italia S.R.L.)	€	5.149,45
-Younited Credit	€	16.732,53

TIPOLOGIA 4- CREDITI IPOTECARI

È credito ipotecario:

-MPS Banca (contratto di Mutuo Ipotecario)	€	38.865,22
--------------------------------------------	---	-----------

4) PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE

4.1 Beni immobili

Il signor Fratini è proprietario per la quota di 1/1 dell'immobile ove risiede, sito [REDACTED] [REDACTED] piano terra e 1, il cui valore è stato indicato sulla scorta della valutazione di stima redatta dall'Agenzia Immobiliare – [REDACTED] con valore di mercato compreso in una forbice tra i €. 50.000 ed i 60.000,00 con un valore di stima di € 60.000,00 su cui grava un'ipoteca di grado 1° in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena con credito residuo pari ad € 38.865,22



Il Valore non si discosta di molto dal prezzo d'acquisto del cespite, di euro 60.000,00= indicato nell'atto di compravendita del 27.10.2020 dal Notaio N [REDACTED]

L'immobile è gravato da ipoteca di primo grado in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena spa, per €. 96.000,00 a garanzia del mutuo fondiario, a tasso fisso, di originari euro 48.000,00, rimborsabili in 25 anni.

Come dichiarato da Monte dei Paschi di Siena con missiva del 4.8.2025, il mutuo è in regolare ammortamento. La circostanza è documentata nell'ulteriore quietanza di pagamento in data 19.12.2025 e in data 2.2.2026, residuando alla data del 26.02.2026 un debito di **euro 38.865,22=** per restanti n. 237 rate

Beni mobili registrati

Il sig. Fratini Nicolò è proprietario dal 10.4.2024 dalla seguente autovettura (cfr. **doc. 14**: visura PRA) acquistata dalla sorella dell'istante. Dell'esborso per l'acquisto non v'è evidenza negli estratti conto bancari dell'istante (cfr. **doc. 16**: cartella e/c bancari Fratini Nicolò dal 1.1.2020 al 31.12.2025), per cui, su richiesta dello scrivente, a verbale di interpello del 22.1.2026, il sig. Fratini Nicolò ha dichiarato che, in ragione dei legami di parentela, il prezzo indicato nell'atto di acquisto, non è stato corrisposto a parte venditrice.

Intestatario	Tipo bene	Descrizione sommara	Targa	Anno immatricolazione	Valore di Stima	% di proprietà
Fratini Nicolò	Automobile	Opel Corsa B/GPL	[REDACTED]	29/03/2013	€ 3.676,00	1/1

Ciò precisato, per eseguire una sommaria valutazione di mercato si è considerata la quotazione fruibile gratuitamente on-line di veicoli simili, pubblicati sul sito Autoscout 24.

Né è derivato un valore minimo di €. 3.676,00= senza considerare le condizioni effettive del veicolo e la sua richiesta di mercato (cfr. **doc.15**: stima autovettura).

Si precisa, che si tratta dell'unica autovettura a disposizione del ricorrente, necessaria per gli spostamenti connessi all'attività lavorativa, e per svolgere le attività quotidiane connesse all'accudimento e alle esigenze dei figli minori

A fronte delle suddette esigenze il padre del sig. Fratini Nicolò, in ipotesi di omologa della presente proposta, si è reso disponibile a versare alla procedura il controvalore attuale minimo della suddetta autovettura per euro 3.676,00= (cfr. **doc. 17**).



Considerata la data di immatricolazione dell'auto (marzo 2013), si ritiene che nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della vendita, al netto delle spese di esecuzione, sarebbe pressoché equivalente all'importo offerto.

Il signor Fratini era anche proprietario di una Ford Fiesta targata [REDACTED] perita a seguito di incidente stradale avvenuto il 17.03.2024 e definitivamente rottamata in data 18.12.2025 (**doc. E**) dopo che la valutazione della riparazione era stata definita antieconomica dal perito incaricato della stima da parte dell'assicurazione

4.2 Rapporti di c.c. bancari

Il ricorrente risulta intestatario dei seguenti conti correnti bancari:

- MPS [REDACTED] con saldo al 31.12.2025 pari ad € 1.716,47

5) SITUAZIONE REDDITUALE

Il reddito netto del 2025 è stato determinato (per l'indisponibilità alla data di stesura della presente

della C.U. 2026 redditi 2025 che verrà rilasciata dal datore di lavoro a fine febbraio 2026) sommando

gli importi accreditati nel c/c bancario a titolo di retribuzione, l'importo della cessione volontaria del

quinto ed il valore delle trattenute per pignoramento del quinto esposto nelle buste paghe (cfr. doc. 3

cit.), come da sottostante tabella. Il reddito fiscale progressivo lordo esposto nel cedolino paga di

dicembre 2025 pari ad €. 30.293,20= (cfr. doc. 3 cit.) sconta un'imposta annua lorda di €.7.242,62

(cfr. cedolino paga) dal quale andranno detratte le detrazioni spettanti ivi esposte (€. 365 + 1.775,98

+ 1.000) = 4.101,64). Salva l'applicazione delle addizionali comunali e regionali e gli eventuali ulteriori oneri deducibili.

Il sig. Fratini Nicolò percepisce trimestralmente l'accredito di euro 220/250,00 da tale [REDACTED]

[REDACTED] quale corrispettivo della vendita della quota di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico



eccedente il consumo familiare (cfr. verbale interpello 22.1.2026).

Ricostruzione prudentiale del reddito nominale mensile 2025 AL LORDO dei gravami esistenti

Mese	Retribuzione mensile percepita	Valore mensile cessione volontaria del quinto	Valore trattenuta del quinto per pignoramenti	Reddito presunto senza gravami in attesa di C.U.
Gennaio 2025	1.618,00	322,00	0,00	1.940,00
Febbraio 2025	1.567,00	322,00	0,00	1.889,00
Marzo 2025	1.681,00	322,00	0,00	2.003,00
Aprile 2025	1.557,00	322,00	0,00	1.879,00
Maggio 2025	1.655,00	322,00	0,00	1.977,00
Giugno 2025	1.584,00	322,00	0,00	1.906,00
Luglio 2025 con rimborso irpef	1.542,00	322,00 0,00	405,74	2.269,74
Agosto 2025	1.410,00	322,00	416,08	2.148,08
Settembre 2025	1.278,00	322,00	399,97	1.999,97
Ottobre 2025	1.239,00	322,00	390,14	1.951,14
Novembre 2025	1.365,00	322,00	421,89	2.108,89
Dicembre 2025	1.182,00	322,00	375,96	1.879,96
13^ mensilità 2025	1,568,00			1.568,00
Totale				25.519,78
Media Mensile				2.126,64

La **RETRIBUZIONE EFFETTIVA** del sig. Fratini Nicolò, dal 2022, **NON COINCIDE con il suo valore nominale**, in ragione della cessione volontaria del quinto in essere in favore di Pitagora spa, decorrente da gennaio 2022, nonché del pignoramento del quinto dello stipendio notificato da Yunited Credit con prima trattenuta dal mese di luglio 2025 (cfr.: cedolini paga 2025 prodotti sub doc. 3 cit.) e dall'atto di pignoramento presso terzi notificato da Kruk Italia srl in data 11.12.2025 (cfr. doc. 4 cit.).



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

In ragione di quanto sopra, **nel corso del 2025, il reddito effettivamente goduto** dal sig. Fratini Nicolò, è stato pari ad **euro 1.603,93= mensili** (cfr. estratto c/c bancario da gennaio 2025 a novembre 2025 sub cartella 16), con l'incidenza della 13[^] mensilità pari a nominali euro 1.568,00= (cfr.: cartella sub doc. 3 cit.) come da sottostante tabella, in luogo di nominali €. 2.126,64= mensili, s.&. ed O. per come determinato, comprensivo dell'incidenza della 13[^] mensilità, di circa 130,00 euro netti mensili (1.568/ 12= 130,00). Si rappresenta che senza l'incidenza della 13[^] mensilità l'importo si attesta su euro 1.995,98= medi mensili nominali.

Retribuzione mensile	Importo al netto dei pignoramenti
Gennaio 2025	1.618,00
Febbraio 2025	1.567,00
Marzo 2025	1.681,00
aprile 2025	1.557,00
Maggio 2025	1.655,00
Giugno 2025	1.584,00
Luglio 2025 con rimborso irpef	1.542,00
Agosto 2025	1.410,00
Settembre 2025	1.278,00
Ottobre 2025	1.239,00
Novembre 2025	1.365,00
Dicembre 2025	1.182,00
Tredicesima mensilità 2025	1.568,00
Totale annuo effettivamente goduto	19.246,00
Media annua percepita 2025 comprensiva di tredicesima	1.603,93

6) IL FABBISOGNO MENSILE DEL RICHIEDENTE: ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE PER IL PROPRIO SOSTENTAMENTO.

Il sig. Fratini Nicolò, dipendente dal luglio 2014, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso ZI [redacted] spa, di [redacted] (RO), con mansioni di operaio, cat. E/1 (cfr. doc. 3 cit.), è gravato da obblighi di natura alimentare nei confronti dei figli minori, in forza:

- del decreto di affidamento del primogenito, T [redacted] (cfr. **doc. 05** decreto n. 5972/2015 del 17.6.2015 rg 2552/13), con obbligo di corresponsione di assegno alimentare di originari €.



280,00 mensili rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal SNI,

- della sentenza n. 126/2025 del 10.4.2025 Tribunale di Rovigo (cfr.: **doc. 6**) di affidamento congiunto della figlia, ██████████, con obbligo di corresponsione di assegno alimentare di €. 280,00 mensili, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre alle spese mediche non coperte da SSN e al 50% della retta dell'asilo nido pari ad €. 130,00= mensili (cfr.: **doc. 7**).

Da tali provvedimenti giudiziari si evince che la composizione del nucleo familiare del sig. Fratini Nicolò, giovane padre all'età di 22 anni (cfr. doc. 5 cit.), ha subito nel tempo diverse modifiche.

Alla nascita, nel febbraio 2024, della secondogenita, è seguita, a fine 2024, l'interruzione della relazione sentimentale con la madre, con le conseguenti ulteriori statuizioni di natura alimentare a carico dell'istante testé descritte (cfr. doc. 6 e 7 cit.).

Da inizio 2025 il nucleo familiare dell'istante è composto dal solo sig. Fratini Nicolò, co-affidatario dei figli minori, nati da due distinte relazioni sentimentali, con gli obblighi alimentari dovuti nel concorso del mantenimento degli stessi pari a circa €. 800,00= mensili, comprensivo delle spese mediche non coperte da SSN, delle spese ricreative e scolastiche e del 50% della retta mensile dell'asilo nido della figlia minore di €. 130,00 (cfr. doc. 7 cit.).

Il ricorrente dichiara di avere la necessità per il proprio sostentamento di circa € **1.700,00** così da così meglio specificate:

- prodotti alimentari e bevande analcoliche	€ 200,00
- bevande alcoliche e tabacchi	€ 0,00
- abbigliamento e calzature	€ 40,00
- mutuo casa	€ 180,00
- spese per abitazione ed utenze	€ 225,00
- mobili, articoli e servizi per la casa	€ 0,00
- servizi sanitari e spese per la salute	€ 20,00
- trasporti	€ 215,00
- comunicazioni	€ 20,00
- ricreazione, spettacoli e cultura	€ 0,00
- istruzione	€ 0,00
- servizi ricettivi e di ristorazione	€ 0,00
-somme per alimenti figli, compresa quota 50%	



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

per la retta dell'asilo nido € 800,00
Totale **€ 1.700,00**

7) PROPOSTA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: LE SOMME
MESSE A DISPOSIZIONE PER IL PIANO.

Mediante il presente piano è previsto il pagamento integrale del creditore mutuatario in forza dell'art.67 co. 5 CCII, il pagamento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, il pagamento del 25,25% dei creditori chirografari, nel termine di 5 anni e ciò sulla scorta del reddito effettivamente disponibile.

È stato assunto come **realizzabile dal piano il valore complessivo di € 27.776,00= oltre al regolare pagamento delle rate di mutuo gravanti sull'abitazione principale** del ricorrente in regolare ammortamento tramite:

a) versamento alla scadenza convenuta contrattualmente, delle n. 237 rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale dell'istante, in regolare ammortamento, alla data di deposito della presente domanda, ex art. 67, comma 5, CCII;

b) versamento della quota di reddito per €. 360,00= mensili per dodici mensilità per ogni anno di durata del piano (cinque anni) per un totale di euro 21.600,00=, che verrà effettuato su conto corrente dedicato alla procedura così da consentire il riparto tra i creditori.

c) versamento dell'importo di euro 3.676,00= subordinato all'omologa del piano, quale controvalore dell'autovettura usata in titolarità dell'istante, da effettuarsi su conto corrente dedicato alla procedura così da consentire il riparto tra i creditori.

d) versamento dell'importo di euro 2.500,00= tramite ACNT intestato al ricorrente subordinato all'omologa del piano, da effettuarsi su conto corrente dedicato alla procedura così da consentire il riparto tra i creditori.

I versamenti da effettuarsi su conto corrente bancario dedicato alla procedura avverranno come segue:

- Il Versamento delle n. 60 rate mensili dell'importo di €. 360,00 ciascuna, da corrisondersi entro il giorno 30 di ogni mese, con prima rata a partire dal mese successivo a quello di omologa del piano;
- Il versamento di euro 3.676,00=, quale controvalore dell'autovettura e provvista esterna, verrà effettuato entro il mese successivo all'omologa e, subordinatamente all'omologa della presente proposta.



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

- Il versamento dell'importo di euro 2.500,00=, verrà effettuato entro il mese successivo all'omologa e, subordinatamente all'omologa della presente proposta.

La durata del piano dei debiti del consumatore

Il Codice della Crisi nulla dice sulla durata del Piano del Consumatore, non si rinvergono, infatti, limiti temporali.

Sul punto, può ritenersi esclusa l'applicabilità della cosiddetta legge Pinto in quanto la ragionevole durata, da quest'ultima prevista, si riferisce al periodo che va dall'avvio della procedura sino al momento dell'omologa. Detta legge non riguarda quindi la durata del Piano che comprende anche la fase dell'esecuzione del Piano e quindi la sua durata, il cui controllo è affidato al Gestore della Crisi e non al Tribunale.

Ciò premesso, si sono, pertanto, considerati ai fini della determinazione della durata di 5 (cinque) anni del presente Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, i seguenti tre fattori:

- 1) Il Reddito, valutato nella quantità e nella qualità (intesa come affidabilità del datore di lavoro);
- 2) Il rapporto "rate di debito/reddito percepito";
- 3) Le aspettative di vita dell'indebitato.

In relazione quindi al Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore che qui ci occupa si è valutato che:

a) Il Reddito percepito dal sig. Fratini Nicolò non dovrebbe subire contrazioni quantitative. Il sig. Fratini, dal 2014, è dipendente di Azienda di grande affidabilità patrimoniale e sono ragionevolmente ipotizzabili incrementi di reddito, per scatti di anzianità lavorativa e/o per aumenti salariali derivanti dai rinnovi del contratto nazionale collettivo di lavoro, che andrebbero a migliorare la sostenibilità del piano.

b) Nel rapporto "rate di debito/reddito percepito" è stato mantenuto il reddito disponibile al "dignitoso tenore di vita" previsto dall'art. 9 co. 2. L. 3/2012 e reso organico dall'art. 68 comma 3 del d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza), nella misura autocertificata dal sig. Fratini Nicolò (cfr. doc. 11 cit.), le rate di importo fisso sono costanti nel tempo, ed in quanto tali sostenibili, pur nell'imprevedibilità di nuovi ed eventuali costi connessi alle esigenze di crescita dei figli minori.



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

c) I periodi adottati tengono conto della giovane età del sig. Fratini Nicolò (trentacinquenne) e delle tavole di mortalità relative alla popolazione residente in Provincia di Rovigo pubblicate dall'Istat (**doc. 45**);

Di seguito si è sintetizzata la situazione debitoria, l'importo offerto a tacitazione e dunque la percentuale di soddisfazione del credito in esecuzione del piano di ristrutturazione debitoria.

Il Piano prevede:

Per il creditore ipotecario

Il pagamento integrale del debito ipotecario, oltre la durata del piano, in forza della facoltà, prevista dall'art. 67, comma 5, CCII a tenore del quale *“E” possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.”*

Si evidenzia che già nella vigenza della Legge 3/2012 la giurisprudenza di merito aveva inaugurato la prassi di omologare piani del consumatore in cui si prevedeva la prosecuzione del mutuo ipotecario, prima casa, a condizione che fosse fino ad allora in regolare ammortamento e fatta salva la verifica dell'alternativa liquidatoria in caso di contestazione del creditore. (cfr. *Tribunale Milano e Tribunale Verona 14 giugno 2016*), con ristrutturazione (falcidia/dilazione) dei restanti debiti.

Anche nelle previsioni del legislatore introdotte con il CCII il trattamento del creditore ipotecario deve assicurare un soddisfacimento non inferiore a quanto otterrebbe in caso di liquidazione a valore di mercato del bene, potendo dunque mantenere la piena prosecuzione del mutuo se sostenibile nel “tenore di vita dignitoso” del sovraindebitato.

Nel caso di specie si può affermare la sussistenza delle condizioni di legge per consentire al sig. Fratini Nicolò di provvedere al rimborso delle rate del mutuo alla scadenza convenuta secondo l'originario piano di ammortamento (regolare ammortamento del mutuo, casa di civile abitazione adibita a residenza familiare, garantita da mutuo ipotecario, convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria per quanto si dirà nel seguente §), con soddisfazione integrale al 100% del residuo credito.

Previa sospensione dei gravami esistenti sulla retribuzione del ricorrente (cessione volontaria del quinto e pignoramenti in corso), il reddito del sig. Fratini andrebbe a coincidere con il suo valore nominale comprensivo di 13[^] mensilità di €. 2.126,00= circa.



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

Decurtando prudenzialmente da tale reddito, l'incidenza della 13^a mensilità per il 50% del suo valore nominale, e quanto necessario all'istante per un decoroso tenore di vita, come autocertificato, nonché quanto necessario per l'adempimento degli obblighi alimentari verso i figli minori (cfr. docc. 5 e 6 cit.), la rata fissa di euro 180,00 mensili del mutuo ipotecario appare sostenibile a garantire la sua prosecuzione, secondo le scadenze contrattualmente assunte, quindi oltre la durata del piano.

Per i creditori in prededuzione, in quanto sorti in funzione e nell'occasione della presente procedura il diritto di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori ex art. 6, co. 1, CCII., entro 1 mese dall'omologa

Alla data di stesura della presente il compenso residuo dell'OCC Rodigino da accantonare ai sensi dell'art. 71, comma 4, del CCII, è pari ad € 1.940,00, comprensivo di oneri e accessori. Somma che andrà maggiorata delle spese per i canoni falcoweb relativi ai servizi informatici per la gestione della procedura nella fase pre e post omologa, delle spese per l'attivazione della PEC dedicata alla procedura per tutta la sua durata (5 anni), delle spese di trascrizione della sentenza in Conservatoria dei Registri Immobiliari e al PRA, dell'imposta di registro sulla sentenza per un costo per S.N.I. preventivabili in almeno euro 1.000,00= salvi maggiori esborsi.

Per i creditori privilegiati, il pagamento integrale al 100% entro 1 mese dall'omologazione del Piano, per la parte che residuerà dal soddisfacimento delle posizioni prededucibili.

Per i creditori chirografari, è prevista la corresponsione al termine del quinto anno dall'omologazione del Piano, tramite assegnazione delle quote di reddito che verranno apprese mensilmente alla procedura per la parte che residuerà dal soddisfacimento delle posizioni privilegiate, per totali € 21.219,61. Con soddisfazione della percentuale del 25,25% del totale dei crediti;

Per i creditori chirografari sopravvenienti, per le commissioni bancarie e ritenute fiscali gravanti sul conto corrente dedicato alla procedura.

Dal calcolo suddetto, al termine del quinto anno dall'omologazione del Piano, residuerà una somma pari ad €. 1.000,94= quale differenza tra la somma offerta a saldo delle prededuzioni e dei creditori privilegiati, (tot € 5.555,45=) e la somma offerta di € 21.219,61= ai chirografari.

Si ritiene di destinare tale importo residuo pari ad € 1.000,94= ad eventuali crediti che dovessero sopravvenire fino all'omologa del Piano, anche a seguito di precisazione dei creditori esistenti, agli interessi dedicati ai creditori privilegiati ed alle spese di procedura sopravvenienti, quali commissioni bancarie e ritenute ed imposte sulle somme versate nel c/c bancario dedicato.



Qualora non dovessero sopravvenire nuovi crediti, ovvero l'importo dei crediti sopravvenuti fosse inferiore all'importo destinato a tale classe, il residuo al netto delle spese di procedura sopravvenienti (es. costo gestione del c/c bancario) sarà devoluto a soddisfazione ulteriore dei creditori chirografari.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

CLASSI DEL CREDITO	CREDITO ORIGINARIO	CREDITO ASSEGNATO	PERCENTUALE ASSEGNATA
Classe Prededuzione	1.940,00	1.940,00	100%
OCC	1.940,00	1.940,00	100%
Classe Privilegiati	2.615,45	2.615,45	100%
Avv. Lisa Guerra	2.000,00	2.000,00	100%
Regione Veneto	615,45	615,45	100%
Classe Chirografi	84.038,24	21.219,61	25,25%
Agos Ducato S.P.A.	18.266,43	4.612,27	25,25%
Pitagora S.P.A.	26.726,00	6.748,32	25,25%
Fiditalia S.P.A.	17.163,63	4.333,82	25,25%
Compass Banca ora Kruk Italia S.R.L.	5.149,45	1.300,24	25,25%
Younited Credit	16.732,53	4.224,96	25,25%
Classe Ipotecari	38.865,22	38.865,22	100,00%
Banca MPS (fuori dal piano ex art. 67, co.5, CCII)			
Classe creditori sopravvenuti	0,00		
Resto per differenza		1.000,94	Resto di € 1.000,94 Residuo per crediti sopravvenuti



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

Si prevedono riparti parziali in favore dei creditori: il primo entro due mesi dall'omologa, il secondo entro 3 anni a partire dal versamento della prima rata prevista nel piano, il terzo entro 5 anni, a partire dal versamento della prima rata prevista nel piano, con la precisazione che il primo riparto sarà destinato al pagamento dei crediti in prededuzione, tramite l'accantonamento di rito, al rimborso delle SNI, in prededuzione, e al pagamento dei creditori privilegiati ed il secondo ed il terzo riparto, saranno destinati al pagamento dei creditori chirografari secondo la percentuale di cui al presente piano, così rispettando le cause legittime di prelazione.

Si evidenzia altresì che il piano consente all'istante di superare una situazione di crisi che gli condiziona inevitabilmente la vita ormai da qualche anno e proprio la presente procedura di sovraindebitamento, per sua *ratio*, deve essere tale da consentire al soggetto di uscire dall'indebitamento senza però subire una lesione dei fondamentali principi costituzionali.

Sul punto la giurisprudenza espressasi in commento alla previgente Legge 3/2012 ha affermato che la finalità della legge è quella di permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli all'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione (In tal senso cfr. Tribunale Verona 20.7.2016 secondo il quale *“non va dimenticato che la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei debitori (e non certamente nessun sacrificio per essi). Inoltre come riferito nel Progetto di Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema “Protezione dei consumatori e gestione corretta dell'indebitamento eccessivo per prevenire l'esclusione sociale” del 23.4.2014, rilevante è il concetto di “umanizzazione del credito”, apparendo primario l'interesse dell'Unione a che la famiglia recuperi un tenore di vita dignitoso, dovendo essere in grado di far fronte agli obblighi finanziari ed agli obblighi informali assunti (es. bollette utenze) senza ridurre le spese minime essenziali al mantenimento del proprio tenore di vita”*).

8. CONVENIENZA DELL'ACCORDO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il Piano rappresenta una proposta sostenibile e ragionevolmente attuabile per un soddisfacimento seppure parziale dei crediti vantati.

La scelta di proporre la prosecuzione del mutuo casa con pagamento delle rate alle scadenze contrattualmente previste soddisfa il requisito dell'alternativa liquidatoria che il comma 5 dell'art. 67 CCII evoca.



A tale riguardo si evidenzia che:

- **qualsivoglia diversa soluzione abitativa del sig. Fratini Nicolò comporterebbe un esborso mensile maggiore rispetto all'importo della rata del mutuo a tasso fisso** che qui ci occupa di €. 180,00.

- **il costo medio del canone di locazione di un'abitazione di medio/piccole dimensioni, in Comune di [REDACTED], ove il sig. Fratini risiede, si attesta su importi superiori ai 400,00= euro mensili.** L'incidenza di un costo mensile di tal specie comporterebbe un aumento di almeno 220,00 euro rispetto alle somme autocertificate dal sig. Fratini per il sostentamento proprio e dei figli, giungendo per tal verso ad euro 1.920,00 mensili (cfr. tabella di pagina 7). Si ricorda che l'importo di euro 1.700,00 autocertificato, comprendeva già la rata del mutuo casa di €. 180,00= per cui si è provveduto a considerare la differenza con un ipotetico canone locativo (400,00 – 180,00= 220,00), con conseguenti minori risorse della retribuzione da destinare alla soddisfazione del ceto creditorio, che si ridurrebbero ad euro 100,00 Mensili, stante l'esclusione ex art. 268 co. 4 lett a) CCII dalla liquidazione dei crediti aventi natura alimentare.

Il sig. Fratini con la vendita dell'immobile perderebbe il contributo economico per la cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (cfr. doc. 39 e doc. 16 e/c bancari). **Data la durata della procedura liquidatoria (3 anni), rispetto alla durata del presente piano (5 anni) le quote della retribuzione del sig. Fratini Nicolo acquisibili alla procedura si ridurrebbero a 3.600,00= (€. 100 x 36 mesi) in luogo di euro 21.600,00= (euro 360,00 x 60 mesi).**

Il valore che la banca mutuante riceverebbe dalla vendita in asta del cespite non garantirebbe il pieno soddisfacimento del credito residuo, come invece oggi ipotizzato.

L'agenzia immobiliare interpellata dal sig. Fratini ha stimato un valore di mercato di €. 570,00 al mq nella forbice tra i 50.000,00 ed i 60.000,00 euro (cfr. doc. 18 cit.).

L'abitazione si sviluppa su una superficie di 105 mq.

Il valore catastale del cespite indicato dal notaio M [REDACTED] di Rovigo in atto di compravendita è pari ad euro 36.328,00= ed il prezzo corrisposto fu di euro 60.000,00 (cfr. doc. 19 cit.)

Considerando la contrazione del mercato immobiliare, nelle aree periferiche ove insiste il cespite, il deprezzamento connesso all'uso, rispetto ai 5 anni trascorsi dall'acquisto (2020), lo stato di manutenzione e conservazione interna ed esterna, la classe energetica (F) del cespite, si



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

può considerare, prudenzialmente, ai presenti fini, il valore di €. 59.850,00= indicato dall'agenzia immobiliare - €. 570 x 105 mq - (cfr. docc. 19 e 20 cit.).

Dato il valore di €. 59.850,00=, tenuto conto che l'ipotesi liquidatoria va accomunata all'ipotesi di vendita nell'esecuzione immobiliare per il richiamo delle norme del codice di rito operato dagli artt. 71, co. 1, 275, co. II, e 216 CCII, in ipotesi di liquidazione si deve considerare una riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi, come da disposizioni dell'intestato Tribunale Sezione Esecuzioni Immobiliari (di circa €. 8.978,00), che porta il valore potenziale di vendita ad euro 50.872,00=. Per avere il netto ricavabile dal creditore ipotecario è necessario considerare le ulteriori spese della procedura liquidatoria quali: le spese dell'esperto stimatore, per l'acquisizione di perizia di stima secondo i modelli telematici previsti dall'art. 173 bis disp. att. cpc, le spese per le pubblicità della vendita giudiziaria, la liberazione dell'immobile e le competenze del liquidatore che possono stimarsi, complessivamente, in via minimale in complessivi euro 5.000,00=.

Considerando un valore base d'asta ipotizzabile di €.50.872,00, con offerta minima per la partecipazione alla vendita ex art. 571 co II cpc di €. 38.154,00, da decurtare delle suindicate spese di procedura, da riconoscersi in prededuzione, il valore attribuibile al creditore ipotecario sarebbe pari ad euro 33.154,00, sempre che l'immobile venga venduto al primo esperimento d'asta.

Appurato alla data di stesura della presente relazione che l'ammontare del credito ipotecario, in regolare ammortamento è pari ad €. 38.865,22=, **con la procedura liquidatoria non si riuscirebbe a far fronte al 100% del debito ipotecario, come invece avverrebbe confermando la facoltà del sig. Fratini di continuare a versare le rate del mutuo**, secondo la sua naturale scadenza.

Tenuto conto che l'ipotesi liquidatoria di un creditore privilegiato va confrontata con il credito residuo iniziale di quest'ultimo, pari nel caso di specie ad €. 38.865,22= anche a voler ipotizzate, come sopra detto, una vendita in prima asta, il creditore privilegiato vedrebbe soddisfatta la sua pretesa per una somma più bassa rispetto alla somma che ne ricaverebbe con l'applicazione dell'art. 67, comma 5, CCII.

Qualora la prima asta, come spesso accade, andasse deserta, l'importo ricavabile dal creditore ipotecario si ridurrebbe di un ulteriore 25%.



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

Con la liquidazione immobiliare non si riuscirebbe a far fronte al 100% del debito, come invece avverrebbe confermando la facoltà del sig. Fratini di continuare a versare le rate del mutuo, secondo la sua naturale scadenza.

Dato il privilegio ipotecario, nessuna soddisfazione deriverebbe agli altri creditori dalla vendita in asta del cespite.

In ipotesi di liquidazione controllata del patrimonio, verrebbe richiesta l'esclusione dalla liquidazione della vetusta autovettura del sig. Fratini Niccolò, immatricolata nel 2013, siccome bene funzionale alla produzione del reddito, con conseguente venir meno della provvista esterna offerta dal padre del ricorrente subordinata all'omologa del piano.

Anche per tal verso l'alternativa liquidatoria non risulterebbe conveniente rispetto a quanto offerto al ceto creditorio con la presente proposta.

9) MERITEVOLEZZA ED ASSENZA DI CONDIZIONI OSTATIVE

Il Codice della Crisi d'Impresa ha sostituito il precedente vago criterio della "meritevolezza" con la verifica dell'assenza di **colpa grave, malafede o frode** nella determinazione del sovraindebitamento, ed impone la verifica della mancanza di condizioni ostative all'accesso alla procedura.

Nello specifico: il debitore non dev'essere già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda e non deve aver usufruito del beneficio dell'esdebitazione per due volte. Circostanze queste ultime autocertificate dal sig. Fratini Niccolò, in sede di primo interpello avanti l'OCC (cfr. doc 37 cit. verbale I incontro del 24.10.2024 avanti l'OCC).

Con tale norma il legislatore ha inteso favorire il debitore meritevole, escludendo come tale colui che si sia già giovato della procedura di esdebitazione dei debiti.

Parimenti, non può accedere a tale strumento chi abbia assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alle proprie capacità economiche o reddituali (colpa grave), ovvero abbia agito in frode ai creditori o dolosamente.

A tale riguardo la giurisprudenza di merito ha ritenuto che possano individuarsi fattori esterni non imputabili al debitore in grado di escludere la colpa grave, quali: I [REDACTED]

su [REDACTED]

C [REDACTED]

E ancora, [REDACTED]

che: «Affinché i soggetti ludopatichi possano accedere alla procedura di sovraindebitamento, è [REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

C
o
entrambi i rami, soprattutto dell'art. 16 della legge nr. 14/2019, in
s
proprio patrimonio. Si vedano anche Tribunale di Vicenza

T
N
I

Sussiste dunque il requisito soggettivo di cui all'art.12 della legge nr.3 del 2012 in quanto risulta accertata l'assenza di colpa e di malafede prevista dal D,Lgs nr.14/2019. Si esclude che il Sig. Fratini abbia assunto le proprie obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Inoltre, il ricorrente non ha conseguito alcun indebito arricchimento a danno ai creditori ed altresì non ha compiuto alcun atto di frode.

Il referente dell'O.C.C., [REDACTED] ha avuto cura di precisare come la crisi economica tragga origine, come sopra descritto, da **eventi esogeni e non imputabili** alla volontà del debitore, q [REDACTED]

[REDACTED]



ric

H

s

sp

In ragione dell'orientamento giurisprudenziale citato, dei riscontri documentali acquisiti, nonchè della **[REDACTED]**, può escludersi la configurabilità della colpa grave, in capo al ricorrente e quindi l'esistenza di condizioni ostative ex art. 69 CCII, nonchè la sussistenza di atti di frode in danno ai creditori nell'assunzione delle obbligazioni.

Nessuna segnalazione risulta dal certificato dei carichi pendenti e dal casellario penale dell'istante (cfr. docc. 35 e 36 cit.).

Si precisa all'Ill.mo Giudicante **che il pignoramento presso terzi promosso da Younited Credit di cui all' All. I, è stato iscritto a ruolo ed ha originato la procedura R.G. Es. Mobiliari 734/2025** pendente presso il Tribunale di Rovigo con udienza per l'assegnazione somme e dichiarazione del terzo originariamente fissata per il 25.02.2026 e rinviata dal Giudice dottor N. **[REDACTED]** al 08.05.2026 ad ore 13.40 (All. L)

Per tutto quanto sopra

FRATINI NICOLO' come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, facendo proprie le considerazioni svolte dal professionista O.C.C. Avv. Moira Bacchiega nella relazione allegata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia:

1. **In via principale**, accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, **disporre l'apertura della procedura** di ristrutturazione dei debiti del consumatore e ordinare la pubblicazione del piano ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 14/2019.
2. **Disporre**, su istanza del debitore, le **misure protettive** di cui all'art. 70, comma 4, CCII, e in particolare la sospensione della cessione volontaria del quinto dello stipendio attualmente in essere e la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti e il



divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento.

3. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 67, comma 5, CCII, il debitore al pagamento delle rate scadute del mutuo ipotecario sull'abitazione principale, al fine di consentirne il regolare proseguimento.
4. **Omologare** quindi il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore come sopra formulato e come da relazione OCC.
5. **Secretare** la presente istanza ed i suoi allegati, nonché i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza dell'istante.
6. **Sospendere** tutti i contratti di finanziamento in essere, ivi compreso quello riferito alla cessione del quinto di [REDACTED] dichiarando l'interruzione di tutti i rimborsi diretti a [REDACTED] intestata al ricorrente.
7. **Disporre** ogni più opportuna misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del debitore sino alla conclusione del procedimento.
8. **Con riserva**, in ogni caso di apportare le modifiche e/o integrazione alla proposta e di ulteriore produzione documentale che l'Ill/mo Giudice riterrà di voler eventualmente richiedere.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti in copia

All. A: istanza presentata all' OCC Rodigino;

All. B: comunicazione nominativo gestore della crisi;

All. C: pec del 26.02.2026 contenente relazione del gestore;

All. D: relazione del gestore Avv. Bacchiega con i seguenti documenti:

- 1) documento di identità e codice fiscale;
- 2) stato di famiglia e residenza
- 3) cedolini paga 2025;
- 4) atto di pignoramento presso terzi notificato da Kruk Italia srl in data 11.12.2025 con udienza fissata per il 13.5.2026;
- 5) decreto di affidamento [REDACTED] n. 5972/2015 del 17.6.2015 rg 2552/13;
- 6) sentenza n. 126/2025 del 10.4.2025 Tribunale di Rovigo di affidamento [REDACTED]
- 7) retta asilo figlia minore;
- 8) Mod. 730/2024 redditi 2023;
- 9) CU 2024 redditi 2023 ASD F. [REDACTED] n. 1001



AVVOCATO LISA GUERRA
45100 Rovigo (RO), via Silvestri, 89
Tel e fax. 0425/090015
Cellulare 3475715358
Pec: lisa.guerra@rovigoavvocati.it

- 10) Mod. 730/2025 redditi 2024;
- 11) dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR n. 445/2000 per spese mensili
- 12) Tabelle ISTAT spesa mediana delle famiglie;
- 13) Calcolo soglia povertà assoluta;
- 14) Visura PRA;
- 15) Stima autovettura;
- 16) estratti conto bancari dal 1.1.2020 al 31.12.2025;
- 17) Impegno sottoscritto da soggetto terzo al versamento di provvista esterna;
- 18) Valutazione immobiliare di Agenzia Immobiliare [REDACTED]
- 19) atto di acquisto immobile del 27.10.2020;
- 20) mutuo ipotecario;
- 21) Missiva PEC 4.8.2025 e quietanza del 19.12.2025 banca mutuante attestante la regolarità dei versamenti;
- 22) Ultime quietanze rate mutuo;
- 23) Certificato unico debiti tributari del 29.7.2025;
- 24) Avviso liquidazione imposta registro;
- 25) PEC Agente Riscossione del 04.8.2025;
- 26) PEC Inps del 24.7.2025;
- 27) PEC Inail del 22.7.2025;
- 28) PEC Consorzio Bonifica Adige Po del 12.11.2025;
- 29) Atto di precetto Kurk Italia srl;
- 30) Comunicazione Ecoambiente;
- 31) Visura Catasto;
- 32) Visura Centrale Rischi;
- 33) Centrale Allarme Interbancaria;
- 34) Visura Crif;
- 35) Certificato casellario giudiziario;
- 36) Certificato carichi pendenti;
- 37) Verbale I incontro del 24.10.2024;
- 38) Verbale secondo incontro 24.09.2025;
- 39) Verbale terzo incontro 22 gennaio 2026;
- 40) c [REDACTED]



- 41) c [REDACTED];
42) Mod. 730/2022 redditi 2021;
43) Questioni di Economia – Occasional Papers di Banca d'Italia;
44) Cedolino paga marzo 2022;
45) Tavole mortalità edite da Istat.
All. E: documento avvenuta rottamazione Ford Fiesta;
All. F: preavviso parcella Avv. Guerra 22.01.2026;
All. G: iscrizione ipotecaria mutuo prima casa;
All. H: pagamento TARI 2025;
All. I: pignoramento presso terzi Younited Credit;
All. L: provvedimento rinvio udienza R.G. 734/2025 Es. Mobiliari.

Ai fini dell'iscrizione del ricorso e del pagamento del contributo unificato ex art. 14 D.P.R. 115 del 30.05.2002 e ss.mm.ii., il ricorrente dichiara che **il valore della presente procedura è pari ad € 127.458,91** e pertanto il contributo unificato ammonta ad € 98,00.

Con osservanza.

Rovigo, 03 marzo 2026

Avv. Lisa Guerra

